

Approvato in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio e immediatamente approvato in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento che prevede lo **stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura** ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020 **per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.**

Si tratta del D.L. 16/02/2023, n. 11 (approvato e pubblicato sulla G.U. 16/02/2023, n. 40) e in vigore dal 17/02/2023.

Il testo reca anche: il **divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisire i crediti sul mercato**, a bloccare sul nascere il progetto espresso da Regioni ed Enti locali di contribuire allo sblocco dei crediti incagliati nei cassetti fiscali, e norme per meglio definire e circoscrivere la responsabilità solidale dei cessionari dei crediti; * norme che ridefiniscono il perimetro della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, di cui al comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020.

STOP A CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA PER NUOVI INTERVENTI - L'art. 2 del D.L. 11/2023 dispone che le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020 non sono più consentite, sia per il Superbonus (comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023) che per gli altri bonus edilizi (comma 3, art. 2 del D.L. 11/2023).

Il divieto vale quindi per tutti i bonus fiscali edilizi per i quali le opzioni sono (erano) previste dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020 (vedi elenco più avanti).

Restano salve le seguenti casistiche, cui quindi **non si applica il divieto**.

SUPERBONUS, interventi per i quali **alla data del 16/02/2023 compreso**:
1* Per gli interventi eseguiti da condomini, risulti presentata la CILAS nonché adottata la delibera dell'assemblea condominiale "*che ha approvato l'esecuzione dei lavori*";
2* Per gli interventi diversi da quelli eseguiti da condomini (uniproprietari intero fabbricato, unifamiliari e funzionalmente autonome, IACP e cooperative, Onlus, AdV e APS), risulti presentata la CILAS;

3* Casi di cui ai punti 1 e 2, ove l'intervento sia attuato tramite demolizione-ricostruzione, e risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA alternativa).

ALTRI BONUS, interventi per i quali **alla data del 16/02/2023 compreso**:
1* Risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
2* Risultino già iniziati i lavori, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

3* Per il Sismabonus acquisti (comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013) **o gli acquisti di unità in fabbricati interamente ristrutturati** (comma 3, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

I bonus cui si applica lo stop deciso dall'art. 2 del D.L. 11/2013 sono tutti quelli elencati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, e ancora attivi, quindi sono i seguenti:
* **BONUS CASA** - Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013);
* **ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS** - Interventi finalizzati al risparmio e all'efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2);
* **SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS** - Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4);
* **FOTOVOLTAICO** - Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R.

917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6);
* ***BARRIERE ARCHITETTONICHE*** - Interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).

ABROGATE LE NORME PER LA CESSIONE DEL CREDITO A REGIME - Il comma 4, art. 2 del D.L. 11/2023 abroga anche le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura "a regime", che consentivano - anche prima e a prescindere dall'art. 121 del D.L. 34/2020 - di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni. Si tratta delle seguenti norme:

* art. 14 del D.L. 63/2013, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1;
* art. 16 del D.L. 63/2013, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo.